



N° PAP-04819-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 17/10/2025 al 01/11/2025

L'incaricato della pubblicazione
LUCA ARUTA

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74/2025 del 15/10/2025

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Sentenza n. 25/2025 Giudice di Pace di Afragola - R.G. 270/2024 - Gargiulo Renato (Avv. Dal Molin) /Comune di Afragola

Il giorno 15/10/2025 alle ore 11:10 e seguenti in Afragola, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione straordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

	PRESENTI	ASSENTI
ANTONIO PANNONE		A
BIAGIO CASTALDO		A
MARIA CARMINA SEPE	P	
ASSUNTA ANTONIETTA DI MASO	P	
GIUSEPPINA TIGNOLA		A
FRANCESCO CASTALDO		A
SARA TRALICE		A
GIUSEPPE MIGLIORE	P	
FRANCESCO FUSCO	P	
GIUSEPPE AFFINITO	P	
SANTO D'ERRICO	P	
GIANLUCA DI MASO	P	
ARCANGELO AUSANIO	P	

	PRESENTI	ASSENTI
ANTONIO LANZANO		A
BENITO ZANFARDINO 82	P	
RAFFAELE IAZZETTA		A
GENNARO GIUSTINO	P	
BENITO ZANFARDINO 76	P	
ANTONIO CAIAZZO		A
RAFFAELE BOTTA		A
GIACINTO BAIA		A
VINCENZO DE STEFANO		A
ANTONIO IAZZETTA		A
MARIANNA SALIERNO	P	
CRESCENZO RUSSO	P	

Presenti: 13 Assenti: 12

Assiste: ELISABETTA FERRARA - Segretario Generale

Presiede: BENITO ZANFARDINO 76 - Consigliere Anziano

Verificato il numero legale, BENITO ZANFARDINO 76 - Consigliere Anziano, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

Documento di consultazione

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 25/2025 Giudice di Pace di Afragola – R.G. 270/2024 – Gargiulo Renato (Avv. Dal Molin) /Comune di Afragola

Relazione Istruttoria e Proposta di Delibera

PREMESSO che con Sentenza n. 25/2025 il Giudice di Pace di Afragola – Dott. Sorrentino - accoglieva il ricorso R.G. 270/2024 proposto dal sig. Gargiulo Renato avverso il verbale di accertamento n. 8642/V/2023 Registro n. 8642/2023 Rif. n. 259301/2023 elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Afragola e condannava il Comune di Afragola al pagamento al ricorrente delle spese di giudizio liquidandole in € 50,00 per esborsi, € 300,00 per compensi preprofessionali, oltre il 15% per le spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge

DATO ATTO che con protocollo al Settore Advocatura Prot n. 22515/2025 del 14.04.2025, l'Avv. Chiara Dal Molin, quale procuratore del sig. Gargiulo Renato, notificava la suddetta sentenza n. 25/2025 Giudice di Pace di Afragola

ACQUISITA la proforma n. 35/A del 12.09.2025 dell'Avv. Dal Molin con dichiarazione di operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche (regime forfettario) e non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014

RICHIAMATI

- l'art. 191 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, che definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni ovvero gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 194, comma 1, del suddetto decreto che testualmente recita *“con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e)*

acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;

RITENUTO INDISPENSABILE il preventivo riconoscimento del debito da parte dell’Organo Consiliare per i debiti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte, che accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno di esso (principio contabile 2.101);

VERIFICATO

- che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debito fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- che per la copertura finanziaria, al fine di far fronte all’onere in questione, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/00;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20.03.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025 – 2027;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio, sulla base della sentenza e della fattura proforma n. 35/A del 12.09.2025 dell’Avv. Dal Molin, con dichiarazione di operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche (regime forfettario) e non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014, dell’importo complessivo di **€ 410,88** come di seguito specificato

Spese legali – Onorari	€ 300,00
Spese generali (15% su onorari)	€ 45,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 13,80
Esborsi	€ 50,00
Imposta di Bollo	€ 2,00
Totale	€ 410,88

- che le somme relative al debito in questione trovano copertura sul cap. 62/40 del Bilancio anno 2025, per il complessivo importo di **€ 410,88** e, pertanto, dovrà essere effettuata apposita prenotazione di spesa;
- che nelle more della definizione del procedimento di approvazione della suddetta proposta eventuali spese successive vanno considerate e ricondotte nell'alveo del debito fuori bilancio riconosciuto con il presente atto;

RILEVATO ULTERIORMENTE che le suddette somme, saranno impegnate con successivo atto dirigenziale

TENUTO CONTO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato nel titolo giuridico, il Comune si adegua alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione dell'interesse pubblico, per non gravare il debito di maturandi accessori.

TENUTO CONTO che è, altresì, necessaria:

1. la previa acquisizione di parere espresso dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 n. 6, del D.lgs. 267/2000;
2. la previa acquisizione del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Servizio interessato, nonché il parere di regolarità contabile;

RAVVISATO di dover procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, che come sopra riportato ammonta alla somma di **€ 410,88**;

VISTI

- gli artt. 191 e 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del dirigente e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012;

Tutto quanto sopra premesso

Si propone

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi **€ 410,88**;

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

Istruttore amministrativo
dott.ssa M. Alessandra Celardo

II DIRIGENTE
Propone al Consiglio Comunale di
DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi **€ 410,88**;

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

DI DEMANDARE al competente Responsabile la predisposizione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

DI TRASMETTERE la proposta di deliberazione di riconoscimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289;

DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00;

Il Dirigente
Dott.ssa Alessandra Iroso

Il consigliere anziano, B. Zanfardino '76, con funzioni di Presidente del Consiglio, procede alla trattazione del capo indicato al punto n. 1 dell'Ordine del Giorno, ad oggetto:

"Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 267/00 – Sentenza n. 25/2025 Giudice di Pace di Afragola – R.G. 270/2024 – Gargiulo Renato (Avv. Dal Molin) /Comune di Afragola." - **Proposta n 93 – 2025.**

Non essendovi interventi, Il consigliere anziano, B. Zanfardino '76, con funzioni di Presidente del Consiglio, pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Presenti n. 12 consiglieri (Di Maso A. Antonietta, G. Migliore, M.C. Sepe, G. Affinito, S. D'Errico, G. Di Maso, A. Arcangelo, B. Zanfardino '82, G. Giustino, B. Zanfardino '76, M. Salierno, C. Russo) , **assenti n. 13** (A. Pannone, B. Castaldo, G. Tignola, F. Castaldo, S. Tralice, A. Lanzano, R. Iazzetta, A. Caiazzo, R. Botta, G. Baia, V. De Stefano, A. Iazzetta, F. Fusco),

Con 12 voti favorevoli e 13 assenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera ad oggetto:

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/00 – Sentenza n. 25/2025 Giudice di Pace di Afragola – R.G. 270/2024 – Gargiulo Renato (Avv. Dal Molin) /Comune di Afragola.

Visti i pareri espressi sulla predetta proposta dei Dirigenti dei Settori competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere del Collegio dei Revisori , allegato alla presente proposta, Prt.G. 0054698/2025 - I - 29/09/2025

DELIBERA

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi € 410,88;

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

DI DEMANDARE al competente Responsabile la predisposizione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

DI TRASMETTERE la proposta di deliberazione di riconoscimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto per alzata di mano .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con lo stesso esito della votazione precedente.

DELIBERA

di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il consigliere anziano, B. Zanfardino '76, con funzioni di Presidente del Consiglio, passa alla trattazione del capo successivo all'Ordine del Giorno.

Documento di consultazione

Per la trascrizione integrale degli interventi dei Consiglieri Comunali si fa rinvio al resoconto verbale della Società StenoType Emilia S.r.l, allegato al presente atto.

**COMUNE DI AFRAGOLA***(Città Metropolitana di Napoli)***COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****Allegato al verbale n. 155 del 26/09/2025**

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), T.U.E.L., Sentenza n. 25/2025 Giudice di Pace di Afragola – R.G. 270/2024 – Gargiulo Renato (Avv. Dal Molin) /Comune di Afragola pubblicata il 10/02/2025.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS N. 267/2000

In data 26/09/2025 è pervenuta **via e-mail la proposta di deliberazione C.C. n. 93 del 17/09/2025** di riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), t.u.e.l., relativamente alla sentenza di cui in oggetto.

Con detta Sentenza n. 25/2025 il Giudice di Pace di Afragola – Dott. Sorrentino - accoglieva il ricorso R.G. 270/2024 proposto dal **sig. Gargiulo Renato** avverso il verbale di accertamento n. 8642/V/2023 Registro n. 8642/2023 Rif. n. 259301/2023 elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Afragola e condannava il Comune di Afragola al pagamento al ricorrente delle spese di giudizio liquidandole in € 50,00 per esborsi, € 300,00 per compensi professionali, come per legge, oltre il 15% per le spese generali pari ad euro 45,00, oltre I.V.A., se dovuta, bollo di euro 2,00 e C.P.A. (4%) pari ad euro 13,88.

L'importo totale di riconoscimento è stato determinato in **euro 410,88**, da riconoscere al ricorrente vittorioso e per esso al suo legale senza l'applicazione dell'IVA e della ritenuta di acconto IRPEF, in quanto sulla base della sentenza e della fattura proforma n. 35/A del 12.09.2025 emessa dall'Avv. Dal Molin, , acclusa alla proposta, emerge la dichiarazione, del medesimo legale, di operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche (regime forfettario) per cui non soggetta a IVA e ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014.

Il Collegio raccomanda di ottemperare all'ordine impartito dal G.d.P. con la dovuta tempestività, tenendo conto che occorrerà individuare la necessaria provvista finanziaria per provvedere all'acquisizione sanante. Al riguardo si rammenta l'orientamento del Consiglio di Stato (ad plen 1/2020) che ascrive la competenza all'OSL per atti e fatti antecedenti l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Avvocatura in data 17/09/2025 e quello di regolarità contabile formulato dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in data 26/09/2025 espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Ravvisata la riconducibilità del su indicato debito fuori bilancio all'art. 194 – comma 1, lett. a), del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di **euro € 410,88** per il ripiano dei debiti in oggetto è stata imputata al

Cap. 62/40 del Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, dove la stessa trova l'indispensabile copertura;

Osservato che il contenzioso oggetto della sentenza di riconoscimento non è stato oggetto di valutazione di rischio in sede di determinazione del fondo rischi contenzioso, confermando le perplessità già espresse dal Collegio nella relazione al rendiconto 2024 (verbale n. 139 del 24/04/2025). Esorta, pertanto, il settore avvocatura ad effettuare una puntuale ricognizione del contenzioso esistente e attribuire a ciascun giudizio un grado di rischio più attendibile, garantendo nel caso di soccombenza probabile, un accantonamento pari al 100% del rischio di soccombenza.

Richiamata la necessità di pervenire più tempestivamente alla formulazione delle proposte di debiti fuori bilancio;

ESPRIME

con le prescrizioni e raccomandazioni sopra citate, parere favorevole al riconoscimento del debito su indicato, trattandosi di atto dovuto.

In generale, raccomanda e invita l'Ente a impartire direttiva:

- agli avvocati del comune a monitorare ogni fase del contenzioso in essere aggiornando le previsioni connesse al rischio di soccombenza, in modo da provvedere ad accantonare, nell'apposito fondo contenzioso, adeguate risorse per la copertura delle passività potenziali da esso derivanti;
- al Dirigente dell'Avvocatura municipale ad agire tempestivamente nell'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare l'attivazione delle procedure esecutive da parte dei soggetti destinatari del credito derivante da sentenza, con conseguente aggravio di oneri per l'ente.

Si rammenta, infine, di trasmettere la deliberazione di riconoscimento del debito, munita di tutta la documentazione a supporto, alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

Letto, confermato e sottoscritto.

avv. prof. Carmine Cossiga

dott. Giuseppe Annese

dott. Gennaro Iervolino



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AFRAGOLA

Il Giudice di Pace di Afragola, dott. Angelo Sorrentino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 270/2024 del R.G.A.C. vertente

TRA

Gargiulo Renato (C.F. GRGRNT80T20C096K), nato a Castel di Sangro (AQ) il 20/12/1980 e residente in Milano (MI), al viale Campania n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Dal Molin del Foro di Milano (C.F. DLMCHR83S62L378F - fax n. 02/44386777 - PEC chiara.dalmolin@milano.pecavvocati.it) entrambi elettivamente domiciliati in Milano, al corso di Porta Vittoria n. 28

RICORRENTE

CONTRO

Comune di Afragola (NA) C.F. n. 80047540630, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Affinito (C.F. FFNFNC76S26F839J) e avv. Alessandra Iroso (C.F. RSILSN78D53F839R) giusta mandato in atti, tutti domiciliati ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura comunale, sita in Afragola (NA) alla p.zza Municipio n.1,

RESISTENTE



Oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento n. 8642/V/2023 Registro n. 8642/2023 Rif. n. 259301/2023 elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Afragola (NA), il 13.10.2023 e notificato il 29.12.2023 per la violazione dell'art. 171, commi 1, 2 e 3 C.d.S.

Conclusioni: l'opponente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, l'istante proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 8642/V/2023 Registro n. 8642/2023 Rif. n. 259301/2023 elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Afragola (NA), il 13.10.2023 e notificato il 29.12.2023 col quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 171, commi 1, 2 e 3 C.d.S. secondo cui, in Afragola, "quale conducente o di ciclomotore Tg. DF37373, durante la marcia non indossava il casco protettivo" oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente di guida ex art. 126 bis C.d.S.;

Contestava la legittimità del provvedimento ritenendo, tra l'altro, la mancata contestazione immediata della violazione e chiedeva l'accoglimento della propria domanda con ogni conseguenza di legge.

All'udienza del 06.02.2025, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito il ricorso merita l'accoglimento. L'art. 23 L. 689/81, al 12° comma, testualmente recita: "il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti sulla responsabilità dell'opponente".



Alla luce della richiamata normativa, va ragionevolmente ritenuto che, per giurisprudenza costante, nel giudizio regolato dagli artt. 21 e 23 della L. 689/81 si realizzi l'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente; la P.A., pertanto, assumendo la veste sostanziale di attore, è chiamata rigorosamente a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c. 1° comma, la fondatezza dei fatti e delle motivazioni integranti la violazione contestata e la loro riferibilità all'intimato e, quindi, la sussistenza della propria pretesa sanzionatoria.

Ciò significa che, ferma restando l'opportunità di motivare puntualmente le proprie ragioni da parte dell'opponente, è l'autorità resistente che deve fornire la prova della pretesa creditoria. Per evidenti ragioni di civiltà giuridica, il noto principio *in dubio pro reo* è stato, quindi, mutuato dal legislatore del 1981 dal diritto processuale penale, di modo che può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa, solo colui di cui si sia pienamente provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità per la violazione sanzionata.

Nella fattispecie in esame, conviene per l'accoglimento del ricorso in applicazione proprio dell'art. 23 12° comma della L. n. 689/81, e conseguentemente annulla il provvedimento opposto, poichè l'istruttoria esperita non ha condotto ad un pieno risultato al fine del convincimento sulla responsabilità del ricorrente e che è verosimile che si è trattato di un errore di percezione degli agenti accertatori nel rilevare, almeno in parte, la targa del veicolo multato atteso che tale rilevamento si verificava in movimento e non dopo che il mezzo in questione fosse stato arrestato.

Infatti i testi escussi, Andretta Palmira e Grieco Ilenia, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno dichiarato che alla data della presunta infrazione il motociclo del ricorrente si trovava presso la residenza del ricorrente non marciante in Milano.



Tanto premesso, il principio della contestazione immediata trova evidente giustificazione nell'esigenza di consentire al cittadino una valida difesa, consentendogli un contraddittorio immediato. In materia di illeciti amministrativi, le norme sulla contestazione immediata sono esplicite e chiare nell'imporre un obbligo incondizionato e non ammettono margini di apprezzamento o le rituali frasi di rito sulla impossibilità, la cui prova, con l'indicazione specifica dei motivi, incombe all'Autorità che ha irrogato la sanzione. Nulla di tutto ciò è stato provato dall'amministrazione opposta in modo chiaro ed incontrovertibile, che non ha precisato in concreto le ragioni della mancata contestazione immediata, pur essendo presenti in loco due agenti accertatori. E' necessario, pertanto, qualora si intende operare un legittimo e meritevole controllo sulle strade, munirsi di strumentazioni, uomini e mezzi che consentano di effettuare, senza alcuna approssimazione, l'accertamento delle violazioni.

Per quanto su esposto è stata preclusa all'opponente la possibilità di assicurarsi le migliori opportunità di difesa, venendo così violato il diritto costituzionalmente garantito dall'art 24 Cost.

Concludendo il ricorso va accolto con conseguenziale annullamento del verbale impugnato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa attribuito con la sentenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Afragola, in persona del dott. Angelo Sorrentino, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Gargiulo Renato nei confronti del Comune di Afragola, in persona del Sindaco pro tempore, disattesa o comunque assorbita ogni altra istanza, eccezione deduzione, così provvede:

1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, **annulla il** verbale di accertamento n. 8642/V/2023 Registro n. 8642/2023 Rif. n. 259301/2023 elevato dal Comando di



Polizia Municipale del Comune di Afragola (NA), il 13.10.2023 e notificato il 29.12.2023 per la violazione dell'art. 171, commi 1, 2 e 3 C.d.S.

2) condanna il Comune di Afragola, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 50,00 per esborsi, € 300,00 per compensi professionali, oltre il 15% per le spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A come per legge,

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso, in Afragola, il 06.02.2025

IL GIUDICE DI PACE

dott. Angelo Sorrentino

Documento di consultazione





Avv. DAL MOLIN CHIARA

CORSO DI PORTA VITTORIA 28, 20122 Milano (MI)

Telefono 02 5450121 Fax 02 55187477

Cell 339 8612088

Email avv.chiaradalmolin@gmail.com

PEC chiara.dalmolin@milano.pecavvocati.it

C.F. DLMCHR83S62L378F P.IVA 07077010960

Spettabile

GARGIULO RENATO

VIALE CAMPANIA 9

20133 Milano (MI)

C.F. GRGRNT80T20C096K

Riferimento Sentenza n. 25/2025 GdP Afragola R.G. 270/2024

DESCRIZIONE	QUANTITÀ		IMPORTO	IVA	TOTALE
Compensi professionali liquidati in sentenza			300,00 €	Art. 1 c.54-89 190/2014	300,00 €
Spese non imponibili liquidate in sentenza	1,00	n.d.	50,00 €	Art. 15 del DPR 633/72	50,00 €
Spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014	1,00	n.d.	45,00 €	Art. 1 c.54-89 190/2014	45,00 €
Termini di pagamento					
Modalità: Contanti				Imponibile	345,00 €
Scadenze: Vista fattura				Cassa Previdenza 4%	13,88 €
				Escluso Art. 15	50,00 €
				Bollo	2,00 €
				Totale	410,88 €

Il presente non costituisce documento valido ai fini del DPR 633 26/10/1972 e successive modifiche. Il documento definitivo verrà emesso all'atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, DPR 633/72).

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche (Regime forfettario) e non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014.

Trattiamo i Vostri dati per finalità amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti, e accessi non autorizzati. A richiesta forniamo Informativa completa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA**RICORSO EX ART. 204 BIS C.D.S. CONTENENTE ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Il signor **Renato Gargiulo** (C.F. GRGRNT80T20C096K), nato a Castel di Sangro (AQ) il 20/12/1980 e residente in Milano (MI), al viale Campania n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Dal Molin del Foro di Milano (C.F. DLMCHR83S62L378F - fax n. 02/44386777 - PEC chiara.dalmolin@milano.pecavvocati.it), presso lo studio della quale, in Milano, al corso di Porta Vittoria n. 28, è elettivamente domiciliato giusta procura allegata telematicamente al presente atto (*l'Avv. Chiara Dal Molin dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata chiara.dalmolin@milano.pecavvocati.it e al seguente numero di fax 02/44386777*)

PREMESSO CHE

- 1) in data 29/12/2023 veniva notificato al signor Gargiulo, mediante consegna al portiere dello stabile, verbale di accertamento n. 8642/V/2023 Registro n. 8642/2023 Rif. n. 259301/2023 emesso dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Afragola (NA), con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 171, commi 1, 2 e 3 C.d.S. secondo cui *"quale conducente di motoveicolo (o di ciclomotore), durante la marcia non indossava il casco protettivo"* e comminate le relative sanzioni (doc. 1);
- 2) per tale violazione il Codice della Strada prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 83,00 a Euro 332,00, oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente di guida ex art. 126 bis C.d.S.;
- 3) l'infrazione, come si legge nel verbale, sarebbe stata accertata il giorno 13 ottobre 2023, alle ore 12.25, nel territorio del comune di Afragola (NA), in via Sicilia all'intersezione con

via De Gasperi, in relazione al motoveicolo targato DF37373, ma non veniva contestata immediatamente “per impossibilità di dare l’alt frontalmente” (vedasi doc. 1);

4) il signor Gargiulo era effettivamente proprietario di un motociclo marca Piaggio, cilindrata 125 cc, n. telaio ZD4RB00048J001499 (doc. 2);

5) il suddetto motociclo è stato acquistato a Milano e non è mai stato trasportato, tantomeno utilizzato, al di fuori del capoluogo lombardo;

6) il ricorrente, infatti, risiede stabilmente a Milano (doc. 3), ed è assunto presso Intesa Sanpaolo S.p.A., ove presta servizio nella sede di via Manzoni n. 4 – Milano, presso l’Area di Governo Chief Financial Officer – DC Direzione studi e ricerche – DC SR Equity & Credit Research – DC SR Equity Research (doc. 4);

7) peraltro, e ciò potrà essere dimostrato in sede testimoniale, sin dal mese di settembre 2023 e fino a novembre 2023, il motoveicolo in questione è sempre rimasto parcheggiato davanti allo stabile dove vive il ricorrente perché non più funzionante;

8) il giorno della supposta infrazione, dunque, il motoveicolo del signor Gargiulo era regolarmente parcheggiato sulla strada antistante il palazzo di viale Campania n. 9 – Milano, ove risiede il ricorrente, e non è mai stato spostato, proprio perché inutilizzabile in quanto guasto;

9) nel mese di novembre 2023, il motociclo è stato recuperato quale *“veicolo fuori uso”* dalla società Cesa S.r.l., con sede a Monza (MB), che ha provveduto ad effettuarne la demolizione su incarico del signor Gargiulo, rilasciando certificato di rottamazione in data 11 gennaio 2024 (doc. 5);

10) il signor Gargiulo non è mai stato nel comune di Afragola (NA) e, in particolare, non vi ha transitato e/o circolato con il proprio motoveicolo in data 13 ottobre 2023 alle ore 12.25;

11) come si evince dalla dichiarazione rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. prodotta *sub* doc. 4, il giorno 13 ottobre 2023 il signor Gargiulo risulta aver prestato regolarmente servizio dalle ore 8.40 alle ore 19.35;

12) peraltro, in quella data il ricorrente ha pranzato con una collega presso il ristorante “Fresco e Cimmino” di via Ugo Foscolo n. 4, Milano, pagando a mezzo bancomat l’importo di Euro 43,30, con transazione eseguita alle ore 14.14 (doc. 6);

13) è evidente, dunque, come il verbale di accertamento sia viziato e la sanzione comminata ingiusta, illegittima oltre che pregiudizievole per il ricorrente;

14) nei giorni immediatamente successivi alla notifica del verbale, il signor Gargiulo prendeva contatti a mezzo PEC con l’ufficio contravvenzioni del Comune di Afragola (NA), dichiarando di non essere mai stato nel comune e chiedendo che venissero effettuate le opportune verifiche sul veicolo individuato, tuttavia il Comando di Polizia Municipale non dava seguito alla richiesta, invitandolo a procedere con l’impugnazione del verbale mediante ricorso (doc. 7);

15) conseguentemente, il signor Renato Gargiulo, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, si vede costretto a proporre impugnazione avverso il verbale di accertamento n. 8642/V/2023 Registro n. 8642/2023 Rif. n. 259301/2023 emesso dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Afragola (NA) per i seguenti

MOTIVI

Alla luce di quanto esposto nella parte in fatto appare evidente come l’agente accertatore sia incorso in un palese errore.

Nella fattispecie in esame, l’identificazione del trasgressore è avvenuta sulla base del numero di targa indicata nel verbale, non essendovi stata una immediata contestazione

dell'infrazione a causa dell'impossibilità di dare l'alt frontalmente, essendo il veicolo in movimento.

Il verbale si limita ad individuare la tipologia di veicolo, evidentemente desumibile dai registri in base al numero di targa, senza specificare ulteriori elementi quale marca o colore dello stesso: consapevoli che una simile mancanza non costituisca motivo di nullità del verbale, ciò è quantomeno sintomatico della modalità "repentina" con cui l'infrazione è stata rilevata.

Lo scrivente patrocinio ritiene che il verbale impugnato sia frutto di un errore materiale compiuto dall'accertatore nella rilevazione della targa o nella trascrizione dei dati.

Come ampiamente rilevato nella parte in fatto, il signor Gargiulo vive e lavora a Milano e, dalla documentazione allegata, emerge in modo evidente che il giorno della supposta commessa infrazione, lo stesso si trovava al lavoro presso la sede di Intesa Sanpaolo S.p.A. sita a Milano, in via Manzoni 4.

Adirittura, è stata prodotta copia di una transazione eseguita con il bancomat presso un noto ristorante meneghino, avvenuta a distanza di neppure due ore dall'orario della presunta infrazione.

È del tutto inverosimile che il ricorrente potesse trovarsi ad Afragola (NA) alle ore 12.25 e, solo due ore dopo, a pranzo in centro a Milano.

Come accennato, inoltre, il motoveicolo del signor Gargiulo era guasto sin dal settembre 2023 e non è più stato utilizzato da quella data, rimanendo sempre parcheggiato davanti allo stabile di viale Campania 9 – Milano, dove il ricorrente risiede con la propria compagna, fino a novembre 2023, allorché è stato recuperato, quale "veicolo fuori uso", dalla società Cesa S.r.l., che si è occupata delle pratiche di demolizione del mezzo.

A riprova del fermo del mezzo, produciamo una comunicazione intercorsa a mezzo Whatsapp tra il signor Gargiulo e un'officina di Milano, nella quale il ricorrente chiedeva più volte disponibilità per il ritiro (finalizzato alla successiva demolizione) del proprio motoveicolo *"che non parte"* (doc. 8).

Tale circostanza potrà, in ogni caso, essere agevolmente dimostrata in sede testimoniale dalla compagna del signor Gargiulo e dalla portinaia del palazzo, anche con specifico riferimento alla data della presunta infrazione, essendo oltretutto impensabile che – quand'anche funzionante – un motoveicolo di cilindrata 125 cc possa essere stato agevolmente trasportato da Milano ad Afragola (NA) e ritorno, viste le limitazioni alla circolazione di cui all'art. 175 C.d.S..

Pur riservandoci sin d'ora, all'occorrenza, di proporre querela di falso avverso i fatti e le circostanze individuate nel verbale, rileviamo l'orientamento costante della Cassazione secondo cui ***"l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che deve riconoscersi – ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico – al verbale di accertamento redatto dagli agenti di polizia, oltre che quanto alla provenienza dell'atto e alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente 'agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti' non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e, pertanto, abbiano potuto dare luogo a una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio***

che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante” (ex plurimis Cass. n. 12091/2023; Cass. 29320/2022).

Sulla scorta di tale principio, **la giurisprudenza di legittimità riconosce l’ammissibilità della contestazione relativa al numero di targa del veicolo senza che sia necessario proporre querela di falso laddove tale indicazione sia riconducibile ad una circostanza oggetto di percezione sensoriale del verbalizzante, come tale suscettibile di errore di fatto** (Cass. n. 12091/2023; Cass. 3785/2017; Cass. n. 25676/2009).

Alla luce di quanto sin qui osservato, riteniamo di aver fornito prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, ragion per cui insistiamo affinché questo Giudice provveda al relativo annullamento.

* * *

Sull’istanza di sospensione

L’art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011 prevede la possibilità, per il Giudice, di sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, anche con decreto pronunciato fuori udienza in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile.

L’opposizione proposta appare di facile soluzione, oltre che fondata. Per questo, un aumento della sanzione e/o un’eventuale esecuzione costituirebbero un grave pregiudizio nei confronti della ricorrente, stante, in particolare, le evidenti difficoltà che potrebbero manifestarsi, in caso di accoglimento del presente ricorso, per il recupero di quanto versato.

Ricordiamo, inoltre, che l’infrazione comporta anche la decurtazione di 5 punti sulla patente di guida, con la conseguenza che la mancata sospensione dell’efficacia esecutiva del verbale *de quo* determinerebbe l’ingiusta applicazione dell’ulteriore sanzione prevista

dal C.d.S. ovvero l'erogazione di una ulteriore sanzione amministrativa per un fatto cui il ricorrente è del tutto estraneo.

Si ribadisce, altresì, che – viste le evidenze documentali – la controversia poteva essere gestita in sede di autotutela, allorché il signor Gargiulo ha tentato di contattare il Comando della Polizia Municipale di Afragola (NA), ma ogni tentativo avanzato in tal senso dal ricorrente è stato interrotto sul nascere (vedasi doc. 7).

Per tale motivo, si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice di Pace adito disponga, *inaudita altera parte*, la sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale qui opposto e delle relative sanzioni.

* * *

Tutto ciò premesso, il signor Renato Gargiulo, *ut supra* rappresentata e difesa, insiste per l'accoglimento delle seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, *contrariis reiectis* e previe le declaratorie del caso in rito ed in merito, così

giudicare

in via preliminare

-disporre, *inaudita altera parte*, per quanto esposto in narrativa, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale impugnato e dei relativi provvedimenti;

in via principale

- accertare e dichiarare la nullità e/o la totale infondatezza e insussistenza dalla violazione contestata al signor Renato Gargiulo e, per l'effetto, annullare il verbale di accertamento

n. 8642/V/2023 Registro n. 8642/2023 Rif. n. 259301/2023 emesso dal Comando di Polizia

Municipale del Comune di Afragola (NA), nonché ogni sanzione comminata al ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

In subordine

- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni svolte in via principale, si chiede l'applicazione della sanzione nel suo minimo edittale.

In via istruttoria

All'occorrenza, si chiede di essere ammessi a fornire prova testimoniale sulle circostanze di cui al presente atto e, in particolare, sui seguenti capitoli di prova:

1) vero che *a far data dal mese di settembre 2023 e fino al mese di novembre 2023 il motoveicolo Piaggio targato DF37373 di proprietà del signor Gargiulo è rimasto parcheggiato davanti allo stabile dove vive il ricorrente, in Milano al viale Campania n. 9, in quanto guasto;*

2) vero che *in data 13 ottobre 2023 il motoveicolo Piaggio targato DF37373 di proprietà del signor Gargiulo è rimasto per tutto il giorno parcheggiato davanti allo stabile dove vive il ricorrente, in Milano, al viale Campania n. 9;*

3) *dica il teste dove si trovava il signor Gargiulo in data 13 ottobre 2023.*

Si indicano quali testimoni le signore:

- Palmira Andretta, residente in via Francesco Dall'Ongaro, 24 - 20133 Milano (MI)

- Ilenia Grieco, residente in viale Campania, 9 - 20133 Milano (MI)

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, argomentare e articolare mezzi istruttori.

Si allega telematicamente procura alle liti e si producono i seguenti atti e documenti:

- 1) verbale di accertamento n. 8642/V/2023 Registro n. 8642/2023 Rif. n. 259301/2023 emesso dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Afragola (NA);
- 2) visura PRA motoveicolo;
- 3) certificato di residenza signor Renato Gargiulo;
- 4) dichiarazione resa dal datore di lavoro;
- 5) certificato di rottamazione motoveicolo;
- 6) transazione bancomat del 13/10/2023 e estratto conto banca;
- 7) scambio pec signor Gargiulo/Comando Polizia Municipale Comune di Afragola (NA);
- 8) scambio Whatsapp Gargiulo/Aggiustamoto a domicilio.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad Euro 332,00, pertanto è dovuto un contributo unificato pari a Euro 43,00.

Milano, 25 gennaio 2024

Avv. Chiara Dal Molin



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 155/2025 del 26 settembre 2025

Il giorno 26 del mese di settembre dell'anno 2025, si è riunito, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei conti, nelle persone dei signori:

- avv. prof. Carmine Cossiga, presidente;
- dott. Giuseppe Annese, componente;
- dott. Gennaro Iervolino, componente.

In data 26/09/2025, per e-mail, sono pervenute le seguenti proposte di deliberazione del Consiglio Comunale:

1. Numero proposta 93/2025 del 17/09/2025 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 25/2025 Giudice di Pace di Afragola – R.G. 270/2024 – Gargiulo Renato (Avv. Dal Molin) / Comune di Afragola".
2. Numero proposta 94/2025 del 17/09/2025 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 4291/2025 – TAR Campania (Sezione Seconda) – RG. 1411/2024 – Avv. Giuseppe Fusco".
3. Numero proposta 95/2025 del 18/09/2025 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 4775/2023 - TAR Campania Sez. I – R.G. 1197/2023 – Alfredo Maria Serra (Avv. Liotti Marco) / Comune di Afragola".
4. Numero proposta 96/2025 del 18/09/2025 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 629/2023 Giudice di Pace di Afragola - R.G. 330/2023 – Salzano Marco (Avv. Caccavale G.) / Comune di Afragola".

Il Collegio, esaminate le proposte con l'annessa documentazione, rilascia i prescritti pareri in allegato al presente verbale.

In data odierna si è provveduto ad inviare telematicamente alla Corte dei conti, sulla piattaforma dedicata del servizio on-line, il questionario relativo al Rendiconto 2024.

La riunione termina, previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito raccoglitore ed inviato al protocollo generale del Comune per la sua assegnazione al Presidente del consiglio, al Sindaco, all'Assessore alle Finanze, al Segretario generale, al Dirigente del settore finanziario e al Dirigente del settore Advocatura.

avv. prof. Carmine Cossiga

dott. Giuseppe Annese

dott. Gennaro Iervolino



Punto n. 1 all'Ordine del Giorno: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. A) del D.Lgs. 267/00- Sentenza n. 25/2025 Giudice di Pace di Afragola - R.G. 270/2024 Gargiulo Renato (Avv. Dal Molin)/Comune di Afragola. Prop. n. 93/2025.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il primo punto all'ordine del giorno: "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. A) del D.Lgs. 267/00- Sentenza n. 25/2025 Giudice di Pace di Afragola - R.G. 270/2024 Gargiulo Renato (Avv. Dal Molin)/Comune di Afragola. Prop. n. 93/2025".

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Nessun intervento. Si passa alla votazione. La facciamo per alzata di mano la votazione del primo capo?

Si procede alla votazione per alzata di mano.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Chi è favorevoli alzi la mano. Astenuti. Contrari.

Con 12 voti favorevoli e 13 assenti il capo è approvato.

Con immediata eseguibilità. Con la stessa votazione, 12 presenti e 13 assenti, il capo è approvato.



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Sentenza n. 25/2025 Giudice di Pace di Afragola - R.G. 270/2024 - Gargiulo Renato (Avv. Dal Molin) /Comune di Afragola

Il Dirigente del SETTORE AVVOCATURA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Afragola, 17/09/2025



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Sentenza n. 25/2025 Giudice di Pace di Afragola - R.G. 270/2024 - Gargiulo Renato (Avv. Dal Molin) /Comune di Afragola

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Afragola, 26/09/2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Consigliere Anziano
BENITO ZANFARDINO 76

Segretario Generale
ELISABETTA FERRARA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 17/10/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 15/10/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).